



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2015
(OR. en)

15526/15

EF 237
ECOFIN 1005
DRS 77

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 dicembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 655 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 655 final.

All.: COM(2015) 655 final



Bruxelles, 17.12.2015
COM(2015) 655 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
della direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004

1. Introduzione

La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE¹ stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato all'interno dell'UE.

La direttiva 2010/78/UE, del 24 novembre 2010, ha modificato la direttiva 2004/109/CE e ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4 e all'articolo 23, paragrafi 4, 5, e 7, della direttiva 2004/109/CE. Tale potere è stato conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011 e fino al 3 gennaio 2015.

2. Base giuridica

La presente relazione è richiesta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 bis, della direttiva 2004/109/CE. Ai sensi del suddetto articolo, la Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La presente relazione riguarda il periodo dal 4 gennaio 2011 al 3 ottobre 2015.

3. Esercizio della delega

Per l'intero periodo di cui sopra, la Commissione ha esercitato unicamente i poteri contemplati all'articolo 23, paragrafo 4. Sono stati adottati gli atti delegati riportati in appresso.

- Regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli

¹ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

Con il suddetto regolamento delegato la Commissione ha aggiornato le condizioni, di cui al regolamento (CE) n. 1569/2007, per l'accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato. Il regolamento delegato ha inoltre prolungato fino al 31 dicembre 2014 il periodo durante il quale può essere applicato un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi per un periodo limitato.

- Regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³.

Con il suddetto regolamento delegato la Commissione ha prolungato fino al 31 marzo 2016 il periodo durante il quale può essere applicato un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza dei GAAP di paesi terzi per un periodo limitato.

Sulla base del meccanismo di cui al regolamento n. 1569/2007, la Commissione ha riconosciuto i GAAP della Repubblica dell'India come equivalenti agli IFRS nell'Unione per un periodo di tempo limitato sino al 31 marzo 2016.

Va precisato che la Commissione ha adottato la maggior parte delle disposizioni di attuazione della direttiva 2004/109/CE mediante la direttiva 2007/14/CE, dell'8 marzo 2007⁴. Nel periodo di riferimento la Commissione non ha ritenuto necessario modificare le disposizioni della direttiva 2007/14/CE. La maggior parte dei poteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, non è stata pertanto esercitata. Occorre tuttavia che la Commissione mantenga l'attuale portata dei poteri ad essa conferiti per l'adozione di atti delegati al fine di migliorare il funzionamento della direttiva 2004/109/CE, ove necessario, ed essere in grado di reagire rapidamente a eventuali sviluppi del mercato.

4. Conclusioni

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti per garantire la disponibilità delle necessarie disposizioni. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

² GU L 103 del 13.4.2012, pag. 11.

³ GU L 249 del 25.9.2015, pag. 3.

⁴ Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27).

